

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ Il Ragioniere _____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>121</u> del <u>31.12.2012</u></p>
---	---

OGGETTO: ricorso in appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n. 1751 del 24.10.2012, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia di Palermo, depositata il 03.12.2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno, del mese di dicembre, alle ore 14.00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore	X	
4 MICALIZIO GIUSEPPE	Assessore	X	
5 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore		X

Non sono intervenuti i Sigg.: Chiara Samperi.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni : _____

(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.


N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.




PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. ¹¹⁶ del 31 DIC. 2012

Oggetto: ricorso in appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n. 1751 del 24.10.2012, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia di Palermo, depositata il 03.12.2012.

Proponente: il Sindaco



Redigente



PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.C. n. 48 del 20.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano del Foro di Palermo ed Emiliano Luca del Foro di Catania, instaurava un contenzioso presso il Tribunale delle Acque di Palermo contro Acque Bufardo Torrerossa S.r.L., con cui l'Ente medesimo aveva stipulato in data 19.09.2001, a seguito di determinazione del Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica n. 136 del 07.09.2001, previa deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, n. 72 del 01.08.2001, esecutiva ai sensi di legge, contratto di fornitura al fine del completamento del fabbisogno idrico del Comune, per cui necessitava un quantitativo di l/s 27,00 di acqua, da attingere dalla galleria "Bufardo", sita in c.da Feudogrande del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT);
- il predetto contratto, di durata pari ad un anno (29.07.2001-28.07.2002), veniva rinnovato, da ultimo, per pari durata, giusta delibera di G. C. n. 163 del 30.11.2005, esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune ricorrente, nel giudizio succitato n. 2422/10 di ruolo generale, chiedeva l'accertamento della sussistenza del titolo in capo al medesimo di derivare acque dalla galleria "Bufardo" (diritto di proseguire, nelle more dell'ottenimento della concessione richiesta con istanza del 1982, l'attingimento abusivo ossia privo di concessione) e del riconoscimento di un compenso alla società convenuta per il solo cospicuo degli impianti, nella misura determinata dall'Ufficio del Genio Civile di Catania nell'ambito della relazione istruttoria con cui aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione, con dichiarazione dell'invalidità e/o inefficacia del contratto di fornitura stipulato con la predetta società e, conseguentemente, di non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla stessa sulla base del succitato contratto e con condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ex art. 2033 c.c. od, in subordine, al versamento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.;

VISTI:

- la sentenza n. 1751 del 24.10.2012, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia di Palermo, depositata in data 03.12.2012, di rigetto delle domande attoree avanzate dal Comune di Calatabiano nei confronti di Acque Bufardo Torrerossa S.r.L. e condanna del medesimo alle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- la nota dell'avv. Emiliano Luca del foro di Catania, acquisita al prot. n. 17478 del 27.12.2012, allegata in uno al presente atto, con cui quest'ultimo, in qualità di rappresentante e legale difensore di questo Comune, unitamente all'avv. Massimiliano Mangano del Foro di Palermo; nel giudizio di primo grado, ritiene sussistenti i presupposti per appellare la sentenza succitata;



ACQUISITA, giusta nota prot. n. 17585 del 31.12.2012, la parcella preventiva debitamente trasmessa dagli avv. Ignazio SCUDERI ed Emiliano LUCA del foro di Catania;

DATO ATTO CHE, nella stessa nota, si rappresenta la rilevante complessità del giudizio e la prevedibile durata minima di due anni;

RITENUTO sussistente l'interesse dell'Ente a ricorrere nel giudizio d'appello al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado;

VISTI

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
- la L. R. n. 23/98;
- la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
- la L. R. n. 30/00;
- la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

PROPONE

1. **Di autorizzare** il Sindaco a ricorrere in appello presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma avverso la sentenza n. 1751 del 24.10.2012, emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia di Palermo, depositata in data 03.12.2012.
2. **Di conferire**, a tal fine, incarico professionale fiduciario, all'avv. Ignazio SCUDERI ed all'avv. Emiliano LUCA del foro di Catania (studio legale Scuderi-Motta, sito in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37), entrambi domiciliati presso lo studio di via Stoppani, 1, in Roma, per la rappresentanza in giudizio e la tutela dell'interesse dell'Ente, alle condizioni tutte di cui allo schema-tipo di convenzione disciplinante il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n. 93 del 02/11/2012, esecutiva ai sensi di legge.
3. **Di dare atto** che la stipulanda convenzione verrà sottoscritta dai legali affidatari dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.
4. **Di impegnare** la somma complessiva di € 20.982,99, di cui alla parcella preventiva redatta in conformità alle clausole contenute nel succitato schema-tipo di convenzione ed allegata in uno al presente atto, imputandola al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio:
 - pluriennale 2012-2014/esercizio finanziario 2013 per € 10.491,50;
 - pluriennale 2012-2014/esercizio finanziario 2014 per € 10.491,49.
5. **Di dare mandato** al Responsabile dei Servizi Legali per i successivi adempimenti di competenza.
6. **Di trasmettere** copia della deliberazione di approvazione del presente atto ai professionisti incaricati.



Prot. n. 17478 del 27.12.12

EMILIANO LUCA

AVVOCATO

Raccomandata a/r 14568492690-7

Anticipata via fax: 0957771080

E via Pec:

protocollo@comune.calatabiano.ct.it

sindaco@comune.calatabiano.ct.it

servizilegali@comune.calatabiano.ct.it

Catania 24 dicembre 2012

Spettabile Comune di Calatabiano

Piazza Vittorio Emanuele 32

95011 Calatabiano (CT)

**Oggetto: Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo – Giudizio 2422/2010
di Ruolo Generale - Comune Calatabiano contro Acque Bufardo – Sentenza 1751/2012
– Termine impugnazione – Saldo competenze.**

Con la presente, Vi comunichiamo che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ha definito il giudizio in oggetto numero 2422/2010 di ruolo generale, con sentenza numero 1751/2012 il cui esito è purtroppo negativo, con conseguente condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

Si allega pertanto, l'avviso di parcella a saldo delle nostre competenze, redatto in coerenza col preventivo approvato dall'amministrazione.



La sentenza invero, si basa su argomentazioni giuridiche a nostro avviso del tutto erronee, essenzialmente riconducibili per un verso, ad una presunta irrilevanza degli atti emessi dal Genio Civile, in considerazione della mancata conclusione del procedimento di rilascio della concessione di piccola derivazione in favore del Comune; per altro verso, ad una presunta inapplicabilità delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 152/1999, 258/2000 e 152/2006, secondo cui l'utilizzazione attuata "*..alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258...può proseguire in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria ...*".

Alla luce delle molteplici considerazioni giuridiche contenute nel ricorso che il Tribunale ha sostanzialmente in gran parte ignorato, ed in correlazione con le fondamentali esigenze di tutela del bilancio pubblico, si ritiene pertanto che sussistano tutti i presupposti per proporre appello avverso tale pronuncia.


A tal fine si precisa che a norma dell'articolo 189 del Testo Unico delle Acque l'appello dev'esser proposto innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche "*..nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo ai sensi dell'art. 183..*" e cioè della notificazione effettuata dal cancelliere "*..nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione..*" a seguito della restituzione della sentenza da parte dell'ufficio del registro.

Poiché tuttavia il dispositivo della sentenza è stato comunicato tramite p.e.c. il 3 dicembre 2012, si ritiene che da tale momento debba farsi cautelativamente decorrere il succitato termine e che pertanto **l'impugnazione debba avvenire entro il prossimo 2 gennaio 2013.**

Distinti Saluti

Avvocato Massimiliano Mangano

Avvocato Emiliano Luca





21751/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la
Sicilia, composto dai signori:

- 1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOVAZZO Presidente
2) Dott. GIOACCHINO MITRA Giudice delegato
3) Dott. GIOVANNI MARGIOTTA Componente Tecnico

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunita in
Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2422/2010 del R.G. Cont.
Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione
nell'udienza collegiale del 26/09/2012 e promossa in
questo grado

DA

COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale
rappresentante pro tempore Arch. Antonio Filippo
Petralia, autorizzato alla proposizione del presente
ricorso con delibera della Giunta Municipale del 20
maggio 2010 numero 48 ed a tal fine rappresentato e

Sentenza N.

Anno 2012

Reg.gen. 2422/2010

Cron. N. 285

Rep.N. 1871/12

In dec. il 26-9-2012

Decisa il 26-10-2012


Dep. Il 3-12-2012

OGGETTO:

.....

.....

I. Gh





difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Massimiliano Mangano del foro di Palermo ed Emiliano Luca del foro di Catania con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Nunzio Morello numero 40, come da mandato a margine dell'atto

Ricorrente

CONTRO

ACQUE BUFARDO E TORREROSSA s.r.l. p.IVA 00236750873, in persona del suo legale rappresentante legale Dott. Angelo Pennisi, elettivamente domiciliato in Palermo, v. Notar Bartolo 122 presso lo studio dell'Avv. Domenico Cantavenera, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Nicolo' D'Alessandro ed Alessandro Carrubba del foro di Catania giusta procura in calce al ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.

Resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il Ricorrente

PIACCIA AL TRIBUNALE ECC.MO


Disattesa ogni contraria istanza, per le causali di cui in premessa:

- 1) accertare e dichiarare che il Comune di Calatabiano ha titolo ad utilizzare e/o a derivare acque dalla galleria "Buffardo", in forza delle



disposizioni legislative e degli atti amministrativi citati in narrativa;

- 2) accertare e dichiarare che la misura del compenso per il caso degli impianto dovuto dal Comune di Calatbiano alla Bufardo, sulla base delle disposizioni e degli atti amministrativi citati in narrativa;**
- 3) ove necessario dichiarare, in tutto o in parte, invalido e/o inefficace il contratto di fornitura stipulato inter partes e conseguentemente non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla Bufardo sulla base del medesimo contratto,**
- 4) accertare e dichiarare, previa istruttoria ove necessaria, le somme versate in sovrappiu' di Comune alla Bufardo;**
- 5) per l'effetto condannare la Bufardo alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, per un importo non inferiore a 578.000,00 E oltre interessi e rivalutazione monetaria;**
- 6) in mero subordine e senza recesso alcuno, condannare la resistente a versare un indennizzo in misura non inferiore all'ammontare delle succitate somme, ai sensi dell'art. 2041 del**





codice civile, per l'arricchimento senza giusta causa ai danni del Comune ricorrente;

- 7) condannare infine, la società resistente al pagamento delle spese legali e dei compensi del presente giudizio, ivi comprese le spese generali del 12,50% e gli accessori come per legge.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Per l'Appellato:

PIACCIA ALLA CORTE ECC.MA

In rito – assegnare termine, ex art. 158 comma 3 R.D. 1775/1933, per la produzione di documenti e la articolazione di mezzi istruttori.

Nel merito ritenere e dichiarare inammissibili e comunque infondate le conclusioni rassegnate dal comune di Calatabiano con il ricorso introduttivo.

In via riconvenzionale condannare il comune di Calatabiano al pagamento in favore della odierna concludente le fatture insolute dal 1.11.2007 al 31.10.2010 per un ammontare complessivo di E. 328.969,13 oltre I.V.A. come per legge ed oltre interessi legali e moratori quest'ultimi al saggio e con la decorrenza stabilita dall'art. 4 e 5 del D.Lgs n. 231/2002.

Con vittoria di spese e compensi dell'odierno giudizio.





Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7 ottobre 2010, il Comune di Calatabiano conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Regionale delle acque pubbliche la Società acque Bufardo e Torregrossa srl, esponendo le seguenti circostanze fattuali:

il Comune ricorrente attingeva (insieme ad altri Comuni del medesimo comprensorio) alla " Galleria Bufardo ", le cui opere idriche appartenevano in parte alla società convenuta ed in parte al Comune di Messina (entrambi titolari di concessioni di grande derivazione);

il Comune ricorrente, con istanza del 19 febbraio 1982, ha chiesto all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana il rilascio di una concessione di piccola derivazione, per una portata di 27 litri al secondo, chiedendo anche all'Ufficio del Genio Civile di Catania di determinare il compenso per il " couso " delle opere di derivazione, da corrispondere alla Buffardo;

l'Ufficio del Genio Civile, dopo aver compiuto le formalità previste dalla legge, redigeva, in data 22 maggio 2000, la propria relazione istruttoria, esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta concessione e determinava sia la misura del canone demaniale dovuto dal Comune di Calatabiano alla Regione Siciliana a partire dal 1982 sia quella del compenso da corrispondere alla Bufardo - da parte del medesimo Comune - per il " couso " delle opere di derivazione, che veniva determinato in euro 16,666 lire (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT);





l'Ufficio del Genio Civile trasmetteva all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici la propria relazione istruttoria e lo schema di disciplinare per l'emissione dell'atto di concessione, mentre attendeva parecchi anni prima di trasmettere i menzionati atti al Comune di Calatabiano, il quale nel frattempo, in data 19 settembre 2001, stipulava con la società convenuta un contratto di fornitura, in cui veniva previsto un compenso di lire 186 (pari a 0,096 euro) per ogni metro cubo d'acqua (oltre all'IVA);

l'efficacia del suddetto contratto veniva prorogata fino al 2006, con il conseguente aggiornamento del compenso originariamente pattuito sino a circa lire 235 (pari a circa 0,135 euro) per ogni metro cubo d'acqua (oltre all'IVA);

il procedimento per il rilascio dell'atto concessorio nel frattempo era regolarmente proseguito ed era tuttora pendente;

solo con nota del 4 giugno 2007, l'Ufficio del Genio Civile aveva comunicato al Comune di Calatabiano la favorevole conclusione dell'istruttoria, invitandolo anche ad effettuare il pagamento dei canoni dovuti dal 1982;

nella medesima nota si richiamavano le disposizioni dei decreti legislativi 152/1999 e 152/2006 e veniva chiarito che, essendo la derivazione d'acqua " ... attuata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258 ... è previsto che l'utilizzazione può proseguire in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, fermo restando il pagamento del canone per l'uso effettuato ";





dopo alcuni accertamenti, il Sindaco del Comune di Calatabiano aveva invitato, con nota del 5 agosto 2009, la società convenuta a sospendere temporaneamente l'invio delle fatture di fornitura, fino alla definizione della vicenda, tenuto conto della notevole differenza tra il corrispettivo pagato per la fornitura d'acqua e la somma determinata dal Genio Civile;


la società convenuta non aveva sospeso l'invio delle fatture ed aveva anche inviato al Comune di Calatabiano una nota, in data 14 settembre 2009, nella quale evidenziava che il medesimo Comune non era in possesso di alcun titolo concessorio ed era un mero " utilizzatore o utente delle acque ", in base al contratto stipulato con la società concessionaria, per cui diffidava il Comune di Calatabiano a procedere al pagamento immediato delle fatture.

Sulla scorta di quanto esposto nel ricorso (e sintetizzato in precedenza), il Comune ricorrente deduceva che:

la questione controversa era costituita dalla misura del compenso dovuto da esso ricorrente alla società convenuta per il " couso " degli impianti;

l'Ufficio del Genio Civile aveva determinato tale compenso in lire 16,666 al metro cubo, mentre la società convenuta, richiamandosi al contenuto del contratto stipulato dalle parti dopo la determinazione del Genio Civile, sosteneva che il compenso dovutole ammontava a circa 262 lire, oltre all'IVA;

la pretesa della società convenuta presupponeva che il Comune di Calatabiano non avesse alcun diritto di derivare l'acqua, essendo un mero utente;





la tesi della società convenuta era erronea, giacché il rapporto giuridico instaurato con la società convenuta non aveva natura meramente contrattuale e privatistica, essendo disciplinato dalle disposizioni legislative sulle concessioni in sanatoria e sull'art. 47, primo comma del T.U. sulle acque pubbliche, che regolamentava la coesistenza di più concessioni di derivazioni sulle medesime acque pubbliche;

in tale contesto, il contratto di fornitura stipulato dalle parti (in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di concessione da parte del Comune di Calatabiano, all'entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999 ed anche alla relazione istruttoria dell'Ufficio del genio Civile) era privo di una valida causa giuridica, per cui doveva considerarsi nullo, ai sensi degli artt. 1325 e 1418, comma 2, cod. civ.; peraltro, il menzionato contratto faceva *"... salvi diversi provvedimenti dell'Autorità competente in materia di concessione di derivazione di acque"* e prevedeva che il compenso *"... resterà assoggettato a tutte le variazioni ed aggiornamenti determinati dalle Autorità competenti"*;

ferma restando l'eccepita nullità, doveva ritenersi, in via subordinata, che le pattuizioni contrattuali concernenti l'entità del compenso venissero integrate (ovvero sostituite) dalle differenti e contrastanti determinazioni della pubblica Autorità (e segnatamente dalle determinazioni adottate dal Genio Civile);

peraltro, le pattuizioni contrattuali in questione erano ormai scadute ed inefficaci, avendo una durata annuale, prorogabile mediante pattuizione espressa (pattuzione "inesistente" nel caso di specie);

Cp



La società convenuta aveva erroneamente richiesto e conseguito il versamento di un compenso superiore rispetto a quello dovuto dal Comune di Calatabiano, il quale aveva, pertanto, diritto alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, previa eventuale declaratoria (ove necessaria) della invalidità o della inefficacia del contratto di fornitura stipulato il 19 settembre 2001.

Alla stregua delle esposte argomentazione, il Comune ricorrente chiedeva:


di accertare che esso ricorrente aveva titolo ad utilizzare ovvero a derivare acque dalla galleria " Buffardo ";

di accertare il compenso dovuto alla società convenuta per il couso degli impianti;

ove necessario, di dichiarare invalido e/o inefficace il contratto di fornitura stipulato con la società convenuta e conseguentemente di dichiarare non dovuti gli importi indicati nelle fatture erroneamente emesse dalla società convenuta sulla base del medesimo contratto;

di accertare, previa istruttoria (ove necessaria), le somme versate " *in sovrappiù* " da esso ricorrente, con conseguente condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per un importo non inferiore ad euro 578.000,00 oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.

In subordine, il Comune di Calatabiano ha chiesto la condanna della società convenuta a versare un indennizzo (non inferiore all'importo delle somme sopra indicate), ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., " *per l'arricchimento senza giusta causa ai danni del Comune ricorrente* ".





In ogni caso, il Comune ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta alla rifusione delle spese processuali.

Si costituiva in giudizio la Società acque Bufardo e Torregrossa srl, sostenendo che le domande proposte dal Comune di Calatabiano erano inammissibili o comunque infondate e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.

La società convenuta ha anche chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del Comune di Calatabiano al pagamento delle somme riportate nelle fatture insolute dall'1 luglio al 31 ottobre 2010, per un importo complessivo di euro 328.969,13, oltre IVA (come per legge), oltre agli interessi.

All'udienza del 28 marzo 2011, il difensore del Comune di Calatabiano:

rilevava l'inammissibilità delle deduzioni di controparte, evidenziando che si trattava di questioni devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, evidenziando che tale domanda aveva quale presupposto, secondo la prospettazione della controparte, un contratto di fornitura;

in via subordinata rispetto a tale eccezione, ribadiva la nullità l'invalidità e l'inefficacia del " *presunto contratto stipulato nel 2001* " (siccome già dedotto nell'atto introduttivo del giudizio).

All'udienza collegiale del 26 settembre 2012 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti e trascritte in epigrafe.



Motivi della decisione


La Corte osserva che le domande proposte dal Comune di Calatabiano sono infondate.

In effetti, risulta dalla documentazione prodotta che:

il Comune di Calatabiano, con istanza del 19 febbraio 1982, ha chiesto all'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana il rilascio di una concessione di piccola derivazione, per una portata di 27 litri al secondo, chiedendo anche all'Ufficio del Genio Civile di Catania di determinare il compenso per il " couso " delle opere di derivazione, da corrispondere alla Buffardo;

l'Ufficio del Genio Civile, dopo aver compiuto le formalità previste dalla legge, redigeva, in data 22 maggio 2000, la propria relazione istruttoria, esprimendo parere favorevole in merito alla richiesta concessione e determinava sia la misura del canone demaniale dovuto dal Comune di Calatabiano alla Regione Siciliana a partire dal 1982 sia quella del compenso da corrispondere alla Bufardo - da parte del medesimo Comune - per il " couso " delle opere di derivazione, che veniva determinato in euro 16,666 lire (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT).

Peraltro, deve considerarsi che il procedimento amministrativo instaurato (nel lontano anno 1982) dall'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana per il rilascio della concessione di piccola derivazione, richiesta dal Comune di Calatabiano, è tuttora pendente, per cui al Comune ricorrente non può attualmente riconoscersi alcun





titolo autonomo che gli consenta di derivare acqua dalla Galleria Buffardo.

La " relazione istruttoria ", redatta dal Genio Civile il 22 maggio 2000, si inserisce nella fase istruttoria del procedimento amministrativo tuttora in corso: si tratta della relazione di un organo tecnico periferico dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e non certo di un provvedimento autonomo, per cui tale relazione non è impugnabile innanzi al Giudice amministrativo competente.

Le considerazioni svolte inducono anche a disattendere l'eccezione sollevata dal Comune di Calatabiano, secondo cui le deduzioni difensive della società convenuta sarebbero inammissibili, poiché involgerebbero questioni devolute alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Alla luce di quanto esposto in precedenza, può valutarsi l'effettivo valore giuridico delle determinazioni adottate dall'Ufficio del Genio Civile nella menzionata relazione tecnica, con particolare riferimento all'importo del compenso previsto (a carico del Comune di Calatabiano) per il " couso " delle opere di derivazione, che è stato determinato in 16,666 lire (pari a circa 0,008 euro) per ogni metro cubo di acqua erogata (da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT).

Orbene, il compenso determinato dal Genio Civile non è assimilabile (per la sua specifica natura) al corrispettivo dovuto alla società convenuta (titolare di una concessioni di grande derivazione) da un utilizzatore dell'acqua della " Galleria " Buffardo.

GH




Il suddetto compenso è stato, infatti, determinato dal Genio Civile per il " couso " delle opere di derivazione da parte di un soggetto (il Comune di Calatabiano), che ha proposto istanza tendente al rilascio di una autonoma concessione (di piccola derivazione), nell'ambito di un procedimento amministrativo tuttora pendente (da circa un trentennio).

D'altronde, non è dato sapere, allo stato, quando si concluderà il menzionato procedimento amministrativo e tanto meno quale sarà l'esito di quella procedura, ossia se il Comune di Calatabiano conseguirà effettivamente il rilascio della richiesta concessione di piccola derivazione delle acque provenienti dalla Galleria " Buffardo ".

Non può neppure sottacersi che:

prima di conseguire il rilascio della concessione, il Comune di Calatabiano dovrà anche munirsi dell'autorizzazione sanitaria per il consumo umano delle acque, che, ai sensi del Decreto Assessoriale 21-11-1992 (emanato dall'Assessorato alla sanità della Regione Siciliana), è vincolante per il rilascio dei provvedimenti concessori previsti dal T.U. 1775/1933 (cfr. sul punto pag. 55 della relazione istruttoria del Genio Civile);

l'eventuale provvedimento di accoglimento - da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici - potrà essere comunque, impugnato dai soggetti contro interessati (quali l'odierna convenuta, che ha già proposto opposizione avverso la domanda di concessione proposta dal Comune di Calatabiano nell'ambito del procedimento





amministrativo, con atto del 30 luglio 1984 – allegato n. 19 alla relazione istruttoria del Genio Civile).

In attesa del rilascio (eventuale) della concessione richiesta, il Comune di Calatabiano è titolare solo di una mera aspettativa e non già di diritti soggettivi, azionabili nei confronti della società convenuta.

Alla stregua delle considerazioni svolte, deve escludersi che alla determinazione (effettuata dal Genio Civile) del compenso dovuto alla società Bufardo per il " *corso* " delle opere di derivazione (nella somma di 16,666 lire - pari a circa 0,008 euro - per ogni metro cubo di acqua erogata, da aggiornare annualmente sulla base degli indici ISTAT) possano conseguire gli effetti prospettati dal Comune ricorrente.

Neppure può attribuirsi rilievo decisivo alle disposizioni (menzionate dal Comune ricorrente) contenute nei decreti legislativi 152/1999, 152/2006 e 258/2000.

In effetti, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, è previsto che l'utilizzazione di acque pubbliche possa proseguire, in pendenza del procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato.

Tuttavia, il riferimento - contenuto nella norma menzionata - alla concessione in sanatoria non consente di applicare la relativa disciplina al caso sottoposto all'esame della Corte.

Deve, infatti, escludersi che il Comune di Calatabiano fosse un utilizzatore abusivo delle acque pubbliche provenienti dalla Galleria "



Buffardo ", avendo stipulato con la società convenuta il contratto Rep. n. 353 del 28 luglio 1997 (poi rinnovato annualmente fino al 28 luglio 2000): tale contratto è anche menzionato all'art. 13 del contratto del 19 settembre 2001.


In tale situazione, il contratto di fornitura stipulato, in data 19 settembre 2001, dal Comune di Calatabiano con la società convenuta, non può considerarsi *nullo* per mancanza di causa.

La causa negoziale era, infatti, costituita dall'esigenza di assicurare la fornitura d'acqua al Comune di Calatabiano (come si legge nel medesimo contratto), mentre la relazione istruttoria del Genio Civile non assicurava, di per sé, la disponibilità di acqua proveniente dalla "Galleria Bufardo" al Comune di Calatabiano, prima della definizione del procedimento amministrativo avente come oggetto il rilascio della concessione richiesta dal predetto Comune: appare opportuno rimandare sul punto alle considerazioni svolte in precedenza, per evitare inutili ripetizioni.

Giova, comunque, ribadire che, allorché venne stipulato il suddetto contratto di fornitura con la società convenuta, al Comune di Calatabiano non poteva riconoscersi alcun titolo autonomo che gli consentisse di derivare acqua dalla Galleria "Buffardo": proprio per questo è stato stipulato il contratto di fornitura con la società convenuta, che non può considerarsi privo di causa.

Non può neppure sottacersi che, secondo quanto enunciato all'art. 4 del contratto, il corrispettivo per la fornitura è quello stabilito dal Comitato Provinciale Prezzi di Catania, con provvedimento n. 38/93 per la fornitura di acqua irrigua, pari a lire 186 al metro cubo: si tratta,

Gm
11





secondo quanto si legge nel testo negoziale, dell'importo già convenuto nell'art. 13 del precedente contratto Rep. n. 353 del 28 luglio 1997 (rinnovato annualmente fino al 28 luglio 2000).

Deve anche ribadirsi che il compenso determinato dal Genio Civile non può assimilarsi, tenuto conto delle considerazioni svolte in precedenza, al corrispettivo dovuto alla società convenuta (titolare di una concessioni di grande derivazione) da un utilizzatore dell'acqua derivata della " Galleria " Buffardo (come il Comune di Calatabiano).

Va pure evidenziato che:

il contratto del 19 settembre 2001 si è successivamente rinnovato; la società convenuta ha continuato ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte con il suddetto contratto.

Alla stregua delle considerazioni svolte, le domande proposte dal Comune ricorrente si ravvisano infondate e vanno rigettate.

LA DOMANDA RICONVENZIONALE

La difesa del Comune di Calatabiano ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, evidenziando che la domanda in questione aveva quale presupposto, secondo la prospettazione della controparte, un contratto di fornitura, per cui era devoluta alla competenza del Tribunale ordinario.

L'eccezione di incompetenza funzionale si ravvisa fondata.

In effetti, sussiste la connessione soggettiva e oggettiva tra le domande principali - proposte dal Comune di Calatabiano nei confronti della società convenuta - e la domanda riconvenzionale, con cui la società convenuta ha chiesto la condanna del Comune ricorrente



al pagamento delle somme riportate nelle fatture emesse dall'1 luglio al 31 ottobre 2010 e rimaste insolute.

Tuttavia, secondo il condivisibile orientamento dei giudici di legittimità *“ La commessione oggettiva, ex art. 33 c.p.c., di una causa spettante alla cognizione del Tribunale in sede ordinaria con altra causa rientrante nella competenza per materia del Tribunale regionale delle acque pubbliche, non legittima l'attrazione della prima in favore del giudice specializzato, dovendo ciascuna causa essere assegnata al giudice per essa competente “* (cfr. Cassazione, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 421 e, in senso conforme, Cassazione, sez. I, 26 febbraio 1981, n. 1180).

Alla stregua dei principi giuridici enunciati dai giudici di legittimità, questo Tribunale è incompetente a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del Comune di Calatabiano, essendo competente il Tribunale ordinario di Catania (foro del debitore).

Il Comune di Calatabiano, per la sua soccombenza, è tenuto a rifondere alla società convenuta le spese processuali, liquidate come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al D.M. 140 del 20 luglio 2012 (il valore della causa è superiore a 500,000,00 euro).

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
rigetta le domande proposte dal Comune di Calatabiano nei confronti della Società acque Bufardo e Torregrossa srl;





dichiara la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta nei confronti del Comune di Calatabiano, essendo competente il Tribunale ordinario di Catania;

condanna il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco " pro tempore " a rifondere alla Società acque Bufardo e Torregrossa sri le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 7.800,00, oltre ad IVA e CPA., come per legge;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche, il 24 ottobre 2012.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Giocchino Mitrà

R. da...nte

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il ... 3. DIC. 2012.

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti







COPIA INFORMALE: Comune di Calatabiano / Acque Bufardo e Torrerosa S.r.l. - Deposito sentenza - Pubblicazione

Ordine Avvocati Catania - Portale integrato <pdact@awct.it>

03 dicembre 2012 12:46

Rispondi a: noreply@awct.it

A: "emilianoluca@mondolegale.it" <emilianoluca@mondolegale.it>

LA PRESENTE NON COSTITUISCE LA COMUNICAZIONE ORIGINALE EX ART. 136 C.P.C., ma una copia informale, rielaborata ai fini di una piu' immediata acquisizione del contenuto della comunicazione, e trasmessa via e-mail ordinaria senza garanzie di ricezione. La comunicazione originale e' consultabile sulla casella PEC emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it.

Mittente: CORTE DI APPELLO DI PALERMO - CONTENZIOSO CIVILE

Destinatario: Aw. LUCA EMILIANO (LCUMLN75B27C351C)

Oggetto: COMUNE DI CALATABIANO / ACQUE BUFARDO E TORREROSSA S.R.L. (R.G. 2422/2010) - DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Giudice: MITRA GIOACCHINO

Notificata all'indirizzo PEC emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it, comunicato all'Ordine ai sensi dell'art. 16, comma 7 della L. 2/2009, in data 3 dicembre 2012, ore 12:45.

[Allegati](#) | [E-mail](#) | [Inchiesta](#) | [RT](#) (occorre la smart card)

--

Comunicazione di cancelleria

Sezione: AQ

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 2422 / 2010

Giudice: MITRA GIOACCHINO

Attore principale: COMUNE DI CALATABIANO

Conv. principale: ACQUE BUFARDO E TORREROSSA S.R.L.

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 1751/2012 (ESITO Rigetto)

Registrato da ZINNANTI MARISA

--



Copia Informale: Comune di Calatabiano / Acque Bufardo e Torrerosa S.r.l. - Deposito sentenza - Pubblicazione.pdf

462K



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**
favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li 31/12/12



B. Belle



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 55, comma 4, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11.12.1991 , n° 48 e sostituito dall'art.12 della L.R. 30/2000, appone sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa

Di € 10.491,50 * Bilancio 2013, sull'intervento 1.01.02.03 cap. 6 Imp. 1591/2012
Di € 10.491,49 * Bilancio 2014, sull'intervento 1.01.02.03 cap. 6 Imp. 1591/2012

Calatabiano li, **31 DIC. 2012**

IL Segretario Comunale
(Puglisi dr issa Concetta)

Per funzione conferitogli dal Sindaco
Ex art.97.co.4 lett D) del D.Lgs. n.267/00

IL SINDACO
(Dr. Giuseppe Intellisano)





Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 31.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

